

**CAPITOLATO SPECIALE
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
PER I PRESIDI OSPEDALIERI DELL'ASP DI AGRIGENTO.
COD. CIG 67905646AE**

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'appalto per l'affidamento delle attività di sorveglianza antincendio, finalizzato alla costituzione della squadra antincendio (DM 19/3/2015) che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento.

Servizio di vigilanza antincendio giornaliero nell'arco delle ventiquattr'ore, dovrà essere espletato con turnazione giornaliera h 24, 7 giorni su 7 comprensivi di festivi e di domeniche, con personale specificatamente formato a tale funzione per la lotta antincendio per attività a rischio di incendio elevato, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 e dal DM 19/3/2015.

Art. 2 Importo a base d'appalto e durata dell'affidamento

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il prezzo da porre in gara, relativo al servizio orario di ogni unità di personale fornita, è determinato in € 16,00 I.V.A. esclusa. La durata è fissata fino alla concorrenza dell'importo di € 169.000,00 oltre IVA determinata dalla seguente formula:

169.000,00: importo finito offerta = numero ore acquistate;

numero ore acquistate: numero addetti = numero ore per addetto;

numero ore per addetto : 24 = durata servizio.

I costi relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari ad € 0 (zero) (D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. ed i.), fatto salvo che, a seguito dell'aggiudicazione, qualora si evidenziassero costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti ai rischi per le interferenze, questi saranno valutati congiuntamente con l'A.S.P. in sede di stipulazione del contratto.

Art. 3 Definizione del servizio e modalità di espletamento

Per servizio di sorveglianza attiva antincendio si intende il servizio espletato dalla squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell'intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di compartimento, oltre che assicurare il presidio fisico, all'interno del locale di coordinamento del P.O. (locale portineria) al fine di gestire le comunicazioni all'interno del presidio ospedaliero e verso l'esterno e di assicurare il coordinamento tra le diverse squadre di piano, oltre che l'intervento in caso di emergenza.

Il servizio dovrà svolgersi tutti i giorni dal lunedì alla domenica (7 giorni su 7). Dovrà essere organizzato prevedendo un'articolazione dell'orario di servizio che garantisca una copertura oraria continua H24 per ogni P.O. dell'ASP di Agrigento.

Il suindicato personale dovrà essere munito di attestato di idoneità tecnica per l'espletamento



dell'incarico di "addetto antincendio per attività a rischio elevato", rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 37 comma 9 del D.lgs. 81/2008, in base al disposto dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 139/2006 e del D.M. 10/03/1998.

Pertanto prima dell'avvio del servizio, l'affidatario dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto gli attestati di idoneità tecnica, in copia autenticata, riferiti a ciascuna delle unità impiegate. Per l'espletamento del servizio la Ditta dovrà far riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) del P.O. e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in via preliminare e non esaustiva:

- servizio di sorveglianza antincendio;
- sorveglianza mezzi di prevenzione incendi attivi e passivi;
- ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, sismico, black out;
- attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di Emergenza proprio della st
- controllo visivo della funzionalità degli impianti;
- primo intervento di spegnimento con estintori, naspi e/o idranti;
- primo soccorso su persone coinvolte in situazione di emergenza.

Art. 4 Personale adibito al servizio

Per l'attuazione delle misure e dei compiti di cui sopra l'impresa garantisce e si obbliga di adibire al servizio personale munito di pertinente idoneità tecnica e adeguatamente formato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ed in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi relativi nonché sul primo soccorso.

In particolare gli operatori dell'impresa dovranno essere muniti:

- di attestati di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.lgs. 81/2008.
- di attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003;
- corso di introduzione alla sicurezza sul lavoro e prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici) della durata minima di 8 ore (D.lgs. 81/2008);
- idonei di Dispositivi di Protezione Individuale e di sistemi di comunicazione in tempo reale per garantire la rintracciabilità in qualsiasi momento del personale in sorveglianza.

Gli operatori addetti al servizio dovranno essere dotati di Dispositivi di Protezione Individuale idonei all'attività antincendio e nello specifico: dispositivi di protezione Individuale di III categoria, idonei all'attività antincendio e pompieristica, come scarponi e stivali di sicurezza, divisa idonea e facilmente riconoscibile, ad alta visibilità, realizzata in materiale ignifugo per l'attività routinaria e divisa in materiale ignifugo e antifiamma, nomex, resistenti a fiamma e calore quali: guanti di

protezione, giaccone e pantaloni di protezione, casco e sottocasco di protezione ad uso antincendio.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale occupato dalla Ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 5 Responsabile del servizio

Prima dell'inizio del servizio la ditta affidataria dovrà comunicare il nominativo di un responsabile cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere, al quale, tra l'altro, verrà demandato di coordinare tutto il servizio assegnato e rispondere alle direttive ed indicazioni che verranno date dal DEC o da un suo incaricato.

Il Responsabile del servizio dovrà essere persona di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e protezione incendi. Dovrà essere sempre reperibile, assistere il caposquadra nel coordinamento degli addetti antincendio ed essere a disposizione del DEC.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contradditorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente dalla ditta stessa.

In caso di assenza o impedimento del responsabile, la ditta dovrà comunicare il nominativo di un sostituto di pari capacità. La ASP fornirà alla ditta il nominativo del DEC ed eventuale altro responsabile del servizio a cui il referente della ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse sorgere nel corso dell'espletamento del servizio.

Art. 6 Continuità del servizio

La ditta affidataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

La ditta non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la ASP. La sospensione od il ritardo nell'esecuzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e la ASP si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda, la ditta non abbia ottemperato.

Art. 7 - Infortuni e danni

L'appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone o cose appartenenti alla propria organizzazione, sia all'interno che fuori delle sedi in cui verrà espletato il servizio, per fatti od attività connesse all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore, inoltre, risponde pienamente dei danni arrecati a persone o cose della stazione appaltante o a terzi, che possono derivare dall'espletamento del servizio appaltato ed a lui imputabili

od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere la stazione appaltante stessa. Quest'ultima è pertanto completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione nel termine fissato da apposita lettera di contestazione, è facoltà del D.E.C., o suo delegato, provvedervi direttamente trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza.

La ditta appaltatrice si obbliga a tener indenne l'ASP da qualsivoglia domanda di risarcimento danni e/o di risarcimento formulata da soggetti che dovessero intrattenere rapporti con la stessa ed afferenti ai servizi appaltati.

La ditta appaltatrice si impegna ed obbliga, inoltre, a manlevare l'ASP da qualsivoglia domanda giudiziale dovesse essere proposta direttamente nei confronti della committente ed avente ad oggetto rapporti e/o prestazioni derivanti dal presente appalto.

Copia/e della/e polizza/e, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda ASP, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda ASP con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

Art. 8 – Supervisione e Controlli

L'ASP procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento della attività oggetto del presente capitolo, in particolare riguardo all'esatta esecuzione e alla qualità dei servizi, oltre che alla conformità a quanto proposto in offerta.

L'appaltatore agevola l'attività di direzione, controllo e vigilanza del l'ASP sulla erogazione delle prestazioni e sulla qualità delle stesse anche mettendo a disposizione della stazione appaltante dati ed elementi utili all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Le contestazioni saranno effettuate all'atto del verificarsi dell'inadempienza oppure nel momento in cui l'Azienda ASP ne sia venuta a conoscenza anche da terzi, e ciò in diretto contraddittorio con il rappresentante incaricato dall'appaltatore che, in caso di contestazione scritta, è tenuto ad inserire le proprie osservazioni in calce alla contestazione stessa.

In assenza di osservazioni, si intendono accettati i rilievi mossi e, pertanto, saranno applicate le penalità previste.

Art. 9 - Norme di prevenzione e sicurezza - rischi propri ed interferenziali

L'ambiente pubblico, se di gestione autonoma, dove accedono operatori e utenti per usufruire del relativo Servizio, dovrà essere rispondente alle normative che tutelano l'incolumità pubblica e del lavoratore.

La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi a tutti gli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dovrà garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, in

risultanza del DVR (documento di valutazione dei rischi).

La ditta aggiudicataria è tenuta, senza oneri a carico dell'Azienda se non rientrano tra quelli interferenziali e specificati dal competente Servizio, a conformarsi a tutte le prescrizioni, anche future, in merito a misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza, da adottare in relazione alle attività connesse all'appalto, che saranno impartite dalle competenti strutture dell'Azienda.

L'appaltatrice è tenuta a prendere visione dei rischi presenti negli ambienti della Azienda, ivi compresi dei piani di emergenza.

L'appaltatore inoltre dovrà sottostare a quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, di cui all'art. 26 del D. Lgs. N°81/2008, allo scopo predisposto e allegato al contratto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Inoltre, ai fini degli adempimenti previsti dal citato art. 26 del D. Lgs 81/2008, con congruo anticipo rispetto all'effettiva presenza (almeno 30 gg. lavorativi di anticipo) la Ditta appaltatrice dovrà prendere contatti con il Servizio Protezione e Prevenzione aziendale per l'invio della documentazione di cui ai punti sotto indicati tramite e-mail pec.

Non sarà consentito in alcun modo l'accesso alle strutture della Azienda ASP in assenza del nullaosta del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale conseguente alla conclusione dell'iter previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare, ai sensi di tale articolo, la ditta aggiudicataria dovrà inviare al Servizio di Prevenzione e Protezione di cui sopra, informazioni concernenti:

- Estratto valutazione dei rischi della propria attività, con indicazione, in forma esclusivamente schematica di: orario di lavoro, rischi sia di natura infortunistica che d'igiene del lavoro, misure di prevenzione e protezione, elenco di: attrezzature/macchinari, sostanze utilizzate, personale, statistiche infortuni ultimi tre anni, per numero tipologia e durata; tali informazioni dovranno rispettare le indicazioni e le denominazioni prescritte dalle norme in particolare dal D.Lgs. 81/2008;
- Verifica idoneità tecnica professionale;
- Valutazione dei rischi propri che possono interferire con l'attività della Azienda ASP durante lo svolgimento lavorativo; Individuazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione che possono in qualche modo eliminare o ridurre (ove ciò non fosse possibile) i rischi residui derivanti da tali interferenze.

Tutti i documenti presentati dovranno essere firmati e datati, inoltre qualora non siano idonei per procedere alla redazione del DUVRI, è obbligo dell'appaltatrice, adempire nel più breve tempo possibile a quanto indicatogli, pena le eventuali responsabilità derivanti dall'impossibilità di procedere con l'attivazione del Servizio oggetto dell'appalto, per inosservanza delle norme della sicurezza sul lavoro.

Art. 10 – Cauzione definitiva

La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione della fornitura, dovrà immediatamente costituire un deposito cauzionale definitivo.

L'ammontare del Deposito è pari al 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA, con le modalità contenute nell'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

L'importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione - art. 1944 del Codice Civile - nei riguardi dell'Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11 - Subappalto

Il Subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art.105 del D.Lgs.50/2016.

Art. 12 - Variazioni soggettive

E' vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all'art. 106 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art. 13 – Penalità

Qualora la Ditta non ottemperi pienamente agli obblighi previsti nel presente capitolo, ovvero si riscontrassero defezioni nel servizio, sarà facoltà dell'ASP risolvere in qualsiasi momento il contratto d'appalto, restando a carico dell'impresa il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese sopportate dall'ASP.

In caso di inadempienze ritenute di entità non grave a giudizio insindacabile dell'ASP, è facoltà della stazione appaltante applicare unilateralmente una penalità che potrà variare, a seconda della gravità,

da € 100,00 ad € 250,00 per ogni singolo evento.

Le penali saranno applicabili in modo automatico.

Si provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate tramite PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale, sopra descritta, sarà applicata con atto formale, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui l'ASP ritiene di procedere.

La Ditta, in tal caso, non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

In caso di gravi inadempienze, contestate per iscritto dall'ASP, alle quali la Ditta non dovesse provvedere tempestivamente con provvedimenti atti a rimuovere le medesime, la cauzione e le fatture non ancora liquidate relativamente al servizio oggetto della contestazione verranno introitate dall'ASP a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

L'ASP potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, mediante diffida da notificarsi a mezzo PEC nelle seguenti fattispecie:

- In caso di accertamento da parte dell'Amministrazione che in gara l'impresa ha reso dichiarazioni non corrispondenti al vero.
- In caso di apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento, in caso di stato di moratoria con conseguenti procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento) a carico dell'Impresa.
- In caso di subappalto o cessione di attività non regolare.
- In caso di cessazione di attività, di liquidazione, di cessione dell'Impresa e/o ramo aziendale salvo riserva dell'Amministrazione ad autorizzarc il subentro dell'eventuale nuova impresa.
- In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e nelle condizioni contrattuali.
- In caso di mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente dell'Impresa.
- In caso di mancato versamento dei contributi obbligatori relativi alle Assicurazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale dipendente.
- In caso di interruzione del servizio.
- Per i raggruppamenti di impresa, in caso di violazione delle quote fissate in sede di gara in ordine alle attività da svolgere da parte di ciascuna associata.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'appaltatore l'ASP potrà procedere, senza bisogno di messa in mora o formalità di sorta, con semplice procedimento amministrativo, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo ogni altra azione che l'ASP stessa

ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, compresa l'azione per il risarcimento del maggior danno, a carico dell'Impresa appaltatrice, conseguente dalla mancata esecuzione del servizio, compreso l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto. La ditta appaltatrice nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno della ditta inadempiente.

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., l'operatore economico affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto stipulato.

L'affidatario deve rendere gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica, le generalità ed il codice fiscale. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni. L'affidatario deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'affidatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

La ditta affidataria sarà tenuta a fatturare gli importi relativi al servizio espletato nelle singole sedi di effettuazione. Il documento dovrà indicare il costo orario, il numero di ore effettuate nel periodo di riferimento ed il relativo importo complessivo. La fatturazione avverrà a cadenza mensile.

Ai fini della fatturazione elettronica si sa presente che il Codice Univoco Ufficio è il seguente:

53LDIT

Il pagamento delle fatture avverrà a sessanta giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Il D.E.C., previo accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva, mediante acquisizione di D.U.R.C., provvederà ad autorizzare gli uffici competenti alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario.

Qualora, previo accertamento, l'affidataria non dovesse risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento a favore dei lavoratori, compresi i soci lavoratori impiegati nel servizio oggetto dell'appalto, dei contributi assicurativi e previdenziali, dell'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, l'Azienda procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione. Nel caso in cui l'affidataria non dovesse adempiere entro il predetto termine,

l’Azienda procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Art. 17 -Tutela della privacy

Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 della D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per la fornitura in oggetto.

La ditta, nell’espletamento dell’appalto, è obbligata a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire l’ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ed a tutte le altre norme vigenti in materia; la ditta si obbliga ad assumere la diretta responsabilità di eventuali violazioni, nell’espletamento del servizio, delle norme sopra richiamate, nonché a restituire le somme eventualmente pagate dall’ASP (in qualità di titolare del trattamento dei dati) a titolo di sanzioni pecuniarie per violazione amministrative.

Art. 18 – Contratto e spese

Tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto di appalto, oltre agli oneri tutti riguardanti il personale, come meglio sopra specificati, saranno a carico dell’appaltatore; l’I.V.A., ove dovuta, sarà applicata ai sensi di legge.

Sarà altresì a carico dell’appaltatore ogni altro e qualsiasi onere derivante a seguito dell’aggiudicazione nonché da disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

L’appaltatore rimarrà diretto responsabile per le vertenze che dovessero insorgere con il personale dipendente a causa di rapporti contrattuali e/o per il versamento di contributi assicurativi agli Istituti Assistenziali o Assicurativi.

Costituiscono elementi del contratto: la lettera d’invito, il presente capitolato, l’offerta, il verbale di aggiudicazione, l’atto deliberativo di aggiudicazione e l’atto attinente alla cauzione definitiva.

Le spese relative, nessuna esclusa, saranno a carico dell’appaltatore.

L’ASP si ritiene indenne e completamente esonerata da ogni responsabilità in tutto ciò che attiene al rapporto di lavoro tra l’appaltatore ed i propri dipendenti.

Si ribadisce che l’impresa aggiudicataria è obbligata ad attuare nei confronti dei suoi dipendenti, a pena di risoluzione del contratto, condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Art. 19 – Clausola Consip/Soggetto aggregatore regionale

Ai sensi dell’art.1353 del c.c., qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, a seguito di aggiudicazioni disposte da CONSIP o soggetto aggregatore regionale, dovessero essere attivati una

Convenzione o un contratto comprendente i servizi contemplati nel presente capitolato a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle derivanti dalla presente gara, il contratto si intenderà risolto con effetto dalla semplice comunicazione di questa ASP salvo che la ditta non offra di adeguare i propri prezzi di offerta a quelli più vantaggiosi derivanti dalla Convenzione attivata da Consip o dal contratto attivato dal Soggetto aggregatore regionale.

Art.20 Controversie e foro competente

Tutte le controversie tra il committente e l'affidatario del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via bonaria saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa. Il foro competente è esclusivamente quello di Agrigento.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'affidatario non potrà sospendere o interrompere i servizi: in caso contrario la Amministrazione contraente potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale di Gara, dalla lettera d'invito e dai loro allegati, si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 50/16.

Art. 22 - Clausole vessatorie

La Ditta concorrente dichiara di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa o eccettuata. In particolare, a norma dell'art. 1341 del C.C., accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli articoli di seguito indicati: Art. 13 del Capitolato Tecnico PENALITA'; Art. 14 del Capitolato Tecnico RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 16 del Capitolato Tecnico FATTURAZIONE E PAGAMENTI; Art. 18 del Capitolato Tecnico CONTRATTO E SPESE; Art. 19 del Capitolato Tecnico CLAUSOLA CONSIP/SOGGETTO AGGREGATORE REGIONALE; Art. 20 del Capitolato Tecnico CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

Letto ed approvato, si sottoscrive per accettazione
(timbro e firma del legale rappresentante della ditta)

PER L'ASP DI AGRIGENTO
Il Direttore di Prodotto Servizio Tecnico
(Dott. Giuseppe Balice)

Per accettazione delle clausole vessatorie di cui art.22 CSA

